



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/00526

Del: 30/01/2026

Esecutivo Da: 30/01/2026

Proponente: Direzione Servizi Sociali - Servizio Sociale Amministrativo

OGGETTO:

PROCEDURA CO-PROGETTAZIONE DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E/O PERSONE PROVENIENTI DALL'UCRAINA RICHIEDENTI O TITOLARI DI PROTEZIONE TEMPORANEA 2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. DC/2025/00076 del giorno 29/12/2025 con cui sono stati approvati i documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati;
- la deliberazione della Giunta comunale n. DG/2025/00018 del giorno 21/01/2025 con cui è stato approvato il “Piano esecutivo di gestione finanziario 2025 – 2027”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. DG/2025/00089 del giorno 14/03/2025, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 - 2027”;
- il decreto della Sindaca n. DEC/2024/00041 del giorno 8/11/2024 con cui è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di dirigente del Servizio sociale amministrativo presso la Direzione Servizi sociali;

PREMESSO CHE:

- l’art. 15 L. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- al fine di gestire i flussi di minori stranieri non accompagnati sul territorio cittadino, il Comune di Firenze e la Prefettura – Ufficio territoriale del governo di Firenze hanno sottoscritto un accordo ex art. 15 L. 241/1990 in data 19/11/2021, con il quale la Prefettura - UTG ha demandato al Comune di

Firenze l'individuazione delle strutture temporanee e dei gestori dei servizi di cui all'art. 19 comma 3 *bis* del D. Lgs. 142/2015;

- a partire dal 2021, la Prefettura – UTG di Firenze e il Comune di Firenze hanno dato continuità al predetto accordo, disponendone volta volta la prosecuzione senza soluzione di continuità dal 2021;
- da ultimo, la Prefettura – UTG di Firenze e il Comune di Firenze hanno disposto la proroga del predetto accordo fino al giorno 30/04/2026;
- al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dalla presenza in Italia di cittadini provenienti dal territorio ucraino, il Comune di Firenze e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze hanno sottoscritto un accordo *ex art.* 15 L. 241/1990, con il quale la Prefettura – UTG di Firenze ha demandato al Comune di Firenze l'individuazione delle strutture e dei gestori dei centri di accoglienza straordinari *ex art.* 11 D. Lgs. 142/2015, deputati all'accoglienza di persone provenienti dall'Ucraina;
- in considerazione del perdurare dell'emergenza, la Prefettura – UTG di Firenze e il Comune di Firenze hanno dato continuità al predetto accordo, disponendone volta volta la prosecuzione senza soluzione di continuità;
- da ultimo, la Prefettura – UTG di Firenze e il Comune di Firenze hanno disposto una prima proroga di tale accordo fino al giorno 28/02/2026, riservandosi di stipulare successivamente un ulteriore accordo a copertura dell'annualità 2026, in considerazione del proseguimento dell'accoglienza delle persone sfollate dall'Ucraina, titolari di permesso di soggiorno per protezione temporanea prorogata, fino al giorno 4/03/2027;

DATO ATTO CHE:

- la gestione dei centri di accoglienza straordinari costituisce competenza statale temporaneamente demandata dalla Prefettura – UTG di Firenze al Comune di Firenze e, in quanto tale, l'affidamento delle relative attività presuppone la stipula di appositi accordi fra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze ai sensi dell'articolo 15 L. 241/1990;
- l'accordo tra Comune di Firenze e Prefettura - UTG di Firenze relativo alla gestione del CAS MSNA presenta una durata massima indicativa di sei mesi ed è di regola rinnovato senza soluzione di continuità;
- l'accordo tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze relativo alla gestione del CAS per le persone provenienti dall'Ucraina presenta una durata indicativamente pari a quella prevista nella deliberazione dello stato di emergenza e/o altri provvedimenti legislativi, regolamentari e/o amministrativi relativi alla crisi internazionale;

PRECISATO, DUNQUE, CHE la stipula, la proroga o comunque la vigenza di appositi accordi *ex art.* 15 L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze è condizione necessaria ed essenziale ai fini dell'attivazione e/o prosecuzione del servizio di accoglienza;

DATO ATTO CHE l'Amministrazione comunale decide autonomamente le modalità organizzative del servizio, sulla base dei principi generali di adeguatezza e proporzionalità;

RILEVATO CHE:

- l'art. 118 comma 4 della Costituzione prevede il principio di sussidiarietà orizzontale, alla cui stregua gli enti pubblici territoriali favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale, in linea di continuità con le tradizioni di solidarietà che connotano l'ordinamento;
- tale principio è stato attuato, in particolare, con le disposizioni di cui agli artt. 55 e ss. D. Lgs. 117/2017 ("Codice del terzo settore", di seguito: "CTS"), dedicate ai rapporti tra enti pubblici ed enti del terzo settore, soggetti giuridici che, dotati di caratteri specifici, rappresentano la "società solidale" sul territorio e "costituiscono una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale" (Corte costituzionale, sent. 131/2020);
- l'art. 55 CTS prevede che le amministrazioni pubbliche assicurino il coinvolgimento attivo degli enti

del terzo settore nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale;

- in particolare, gli artt. 55 e ss. CTS predispongono una procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria, attraverso la generalizzazione di procedimenti quali la co-programmazione, la co-progettazione e l'accreditamento, fermo restando il rispetto dei principi dell'azione amministrativa espressi nella L. 241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo");
- l'art. 6 D. Lgs. 36/2023 ("Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici") dispone che "in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del terzo settore, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato";
- la co-progettazione è procedimento finalizzato alla definizione ed eventuale realizzazione di specifici progetti di servizio o intervento con cui soddisfare bisogni definiti della cittadinanza, tramite partenariato con gli enti del terzo settore e aggregazione di risorse pubbliche e private;
- l'art. 55 comma 4 CTS precisa che l'individuazione degli enti del terzo settore con cui attivare il partenariato avviene "nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner";

CONSIDERATO CHE:

- tra le attività di interesse generale, suscettibili di essere oggetto di interventi e servizi co-progettati con gli enti del terzo settore, l'art. 5 CTS lett. r) comprende "l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti", inclusi i minori stranieri non accompagnati;
- in un ambito peculiare, quale la realizzazione e gestione di centri di accoglienza straordinaria (di seguito, anche "CAS") su delega della Prefettura – UTG di Firenze deputati alla prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati sul territorio e di titolari di protezione temporanea in fuga dall'Ucraina, gli enti del terzo settore sono in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico preziosi dati informativi in merito alle esigenze specifiche di tali beneficiari, oltre a importanti capacità organizzative e di intervento;
- la realizzazione di un'unica procedura ex art. 55 comma 3 D. Lgs. 117/2017 risulta rispondente a principi di speditezza, economia procedimentale ed efficienza dell'azione amministrativa, ferma restando la garanzia della separazione funzionale dei predetti centri di accoglienza straordinaria, fatto salvo quanto previsto all'art. 19 comma 3 *bis* del D. Lgs. 142/2015;
- gli accordi tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze relativi alla realizzazione dei CAS non prevedono un corrispettivo né consentono la remunerazione dei fattori produttivi, bensì dispongono un rimborso delle spese, documentate e rendicontate relative alla gestione dei centri;
- in particolare, è previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nel limite massimo, rispettivamente, di:
 - centri di accoglienza straordinaria per minori stranieri non accompagnati: € 60,00 *pro capite pro die*, risorse della Prefettura – UTG di Firenze;
 - centri di accoglienza straordinaria per titolari di protezione temporanea:
con presenze fino a 50 ospiti, € 29,30 *pro capite pro die*; € 300,00 per la consegna a ogni nuova persona accolta del kit di ingresso, € 5,00 per la tessera telefonica ed € 2,50 *pro capite pro die* per *pocket money*.
con presenze superiori a 50 ospiti e fino a 100 ospiti, € 28,99 *pro capite pro die*, € 300,00 per la consegna a ogni nuova persona accolta del kit di ingresso, € 5,00, per la tessera telefonica ed € 2,50 *pro capite pro die* per *pocket money*;

PRECISATO CHE ove risultasse necessario in sede di co-progettazione, l'Amministrazione si riserva di prevedere un budget ulteriore a copertura del rimborso di ulteriori spese che dovessero rendersi essenziali per la gestione dei centri di accoglienza straordinari, da rendicontare con modalità concordate tra l'Amministrazione e le parti;

REPUTATO, DUNQUE, OPPORTUNO:

- avviare un procedimento unico ex art. 55 comma 3 D. Lgs. 117/2017 per individuare un massimo di due enti del terzo settore deputati alla definizione di un progetto e alla conseguente realizzazione e gestione di centri di accoglienza straordinaria di cui agli artt. 19 comma 3 *bis* e 11 D. Lgs. 142/2015, in attuazione degli accordi ex art. 15 L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze;
- stipulare una convenzione con gli enti individuati al fine di costituire il partenariato e predeterminare la disciplina dei reciproci rapporti;
- successivamente, stipulare singole convenzioni attuative di durata predeterminata e coerente con gli accordi ex art. 15 l. 241/1990 volta volta vigenti, specificando altresì gli immobili in cui le attività di accoglienza sono realizzate, il numero di posti attivati, eventuale budget aggiuntivo per il rimborso spese e ogni eventuale ulteriore aspetto necessario;

PRECISATO CHE la procedura in questione si articola nelle seguenti fasi:

- a) individuazione degli enti del terzo settore tramite procedura conforme ai principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;
- b) definizione del progetto di prima accoglienza con i soggetti di cui alla lett. a) nell'ambito delle sessioni di co-progettazione;
- c) stipula della convenzione con cui gli enti individuati e l'amministrazione procedente regolamentano i reciproci rapporti per la durata del partenariato, indicativamente prevista in 48 mesi;
- d) stipula delle convenzioni attuative per periodi predeterminati e coerenti con la durata degli accordi di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 volta volta vigenti, nel limite di durata della convenzione di partenariato;

RITENUTO, a tal fine, **NECESSARIO** approvare lo schema di “avviso pubblico di co-progettazione dei centri di accoglienza straordinaria per la prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati e/o persone provenienti dall'ucraina richiedenti o titolari di protezione temporanea 2026” e i relativi allegati, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

PRECISATO CHE gli atti della presente procedura sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Manifestazioni di interesse”, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013 (“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”);

RILEVATO CHE:

- l'approvazione dell'avviso sopra indicato non comporta alcun riflesso diretto o indiretto sulla situazione economico-patrimoniale dell'ente;
- l'assunzione dei relativi accertamenti e impegni di spesa sarà effettuata al termine della procedura ex art. 55 comma 3 D. Lgs. 117/2017 e in corrispondenza della stipula delle singole convenzioni attuative, a condizione della stipula, proroga o, comunque, vigenza di un accordo tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 L. 241/1990;

DATO ATTO CHE il responsabile del procedimento è il sottoscritto dott. Raffaele Uccello, dirigente del Servizio sociale amministrativo, rispetto al quale non sussistono cause di incompatibilità o di conflitto di interesse rispetto al presente procedimento;

RICONOSCIUTA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 107 comma 3 D. Lgs. 267/2000 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali");

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali");

VISTI:

- gli artt. 2, 3 comma 2, 38 della Costituzione;
- gli artt. 10, 11 e 117 comma 1 della Costituzione;
- gli artt. 117 e 118 comma 4 della Costituzione;
- l'art. 97 della Costituzione;
- l'art. 15 della L. 241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi");
- il D. Lgs. 142/2015 ("Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale"), con particolare riferimento agli artt. 8 comma 1, 9 e 19;
- L. 47/2017 ("Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati");
- D. L. 16/2023 ("Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina");
- D. L. 133/2023 ("Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'Interno");
- l'art. 1 comma 390 della L. 213/2023 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026");
- la L. 328/2000 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali");
- l'art. 6 del D. Lgs. 36/2023 ("Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici");
- gli artt. 55 e ss. del D. Lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106");
- la L.R. Toscana 41/2005 ("Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale");
- la L.R. Toscana 65/2020 ("Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano");

VISTI, ALTRESÌ:

- lo Statuto del Comune di Firenze, da ultimo aggiornato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 2019/C/00004;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 423 del 24/10/2011, da ultimo integrato e modificato con deliberazione n. 27 del 31/01/2023;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa ivi integralmente richiamate,

1. di avviare un procedimento ex art. 55 comma 3 D. Lgs. 117/2017 per individuare i soggetti deputati alla definizione di un progetto e alla conseguente realizzazione e gestione di centri di accoglienza straordinaria, in attuazione degli accordi ex art. 15 L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze;

2. di approvare, a tal fine, lo schema di "avviso pubblico di co-progettazione dei centri di accoglienza straordinaria per la prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati e/o persone provenienti

dall'ucraina richiedenti o titolari di protezione temporanea 2026" e i relativi allegati, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3. di rilevare che la stipula, la proroga o comunque la vigenza di appositi accordi ex art. 15 L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze è condizione necessaria ed essenziale ai fini dell'attivazione e/o prosecuzione del servizio di accoglienza;

4. di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dott. Raffaele Uccello, dirigente del Servizio sociale amministrativo;

5. di dare atto che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, sezione "Manifestazioni di interesse", in attuazione delle disposizioni del D. Lgs. 33/2013 ("Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

ALLEGATI INTEGRANTI

2. Avviso.pdf - b2b935df267e4d9ff661fe37dcd9308f29db61f7fd08b9951765bc752b8c970d
3. Schema di convenzione partenariato.pdf - 41754b38802dffa735dddb57b612b0f014e078dff85a9bbe12d81fdcff98f539
4. Schema di convenzione attuativa.pdf - 61d5667c634953e6eda84f69aeb8c7d523bf8964ecc77b73162272c426b1c7ab
All. 2 -Manifestazione interesse soggetti singoli.pdf - b2e4212b42407a71d49aa986b3f64e7efa8ed593291263093b435c49cfd226bc
All. 3 -Manifestazione interesse consorzio.pdf - f587893ee13fd623116bd0ebbb9fd7c10419277f107302973f301f00a02ad393

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Raffaele Uccello

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del

D.Lgs. 82/2005.